

## ISCRIZIONE E INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE DELL'IMPRESA

L'iscrizione delle imprese all'INPS è un provvedimento necessario per assolvere gli obblighi assicurativi e contributivi che sorgono nel momento in cui un datore di lavoro assume lavoratori.

Il datore di lavoro è il solo responsabile del pagamento dei contributi sia per la quota di sua competenza sia per quella in capo al lavoratore.

La contribuzione previdenziale obbligatoria si suddivide in quella per la copertura pensionistica (c.d. IVS: invalidità, vecchiaia e superstiti) e nella c.d. contribuzione minore a tutela di altre prestazioni richiedibili quando il rapporto di lavoro è in corso o cessa in modo involontario (indennità economica per la malattia e per la maternità; assegni per il nucleo familiare; Fondo di garanzia TFR; Cassa integrazione guadagni o Fondo di integrazione salariale; indennità di disoccupazione Naspi).

### Domanda d'iscrizione

Il datore di lavoro deve presentare richiesta d'iscrizione all'INPS esclusivamente in forma telematica e tale obbligo, come anticipato, sorge contemporaneamente alla prima assunzione di personale.

La presentazione della domanda d'iscrizione non soggiace a termini perentori e, quindi, a sanzioni, è tuttavia prevista indirettamente una sanzione nel momento in cui il datore non sia in grado di elaborare nei termini stabiliti le denunce mensili per il versamento dei contributi relativi ai lavoratori assunti.

E' importante sottolineare come l'iscrizione all'INPS, consentendo l'inquadramento dell'azienda nel settore di appartenenza in relazione all'attività effettivamente svolta, determini l'attribuzione delle esatte aliquote cui fare riferimento per il corretto versamento dei contributi dovuti.

Dal 1° gennaio 2011 la domanda d'iscrizione può essere presentata solo con una delle seguenti modalità<sup>1</sup>:

- Comunicazione unica per l'avvio dell'impresa (ComUnica).

Nei casi di avvio dell'attività d'impresa con una contemporanea assunzione di dipendenti è necessaria l'apertura di una posizione contributiva aziendale. Il soggetto interessato deve avvalersi del servizio telematico ComUnica per l'inoltro dei dati all'Ufficio del Registro delle imprese.

La Comunicazione unica vale per le dichiarazioni già previste dal Registro imprese, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INAIL, dell'INPS, dell'Albo Artigiani e del Ministero del Lavoro nel caso d'inizio attività d'impresa, sue modifiche e cessazione.

Gli adempimenti sono suddivisi in queste tipologie:

- 1) "Nuova impresa con immediato inizio attività economica";
- 2) "Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica";
- 3) "Inizio attività" per impresa già iscritta al Registro imprese;
- 4) "Variazione" dati Registro imprese, Albo imprese artigiane, Agenzia delle Entrate.

Gli adempimenti assolti tramite Comunicazione unica che riguardano l'Istituto previdenziale sono<sup>2</sup>:

---

<sup>1</sup> Circolare INPS n. 169 del 31 dicembre 2010

<sup>2</sup> Art. 5, DPCM 6 maggio 2009; Circolare INPS n. 41 del 26 marzo 2010.

- domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al Registro imprese con effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali;
- domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;
- variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS per quanto riguarda:
  - l'attività esercitata
  - la cessazione dell'attività
  - la modifica della denominazione dell'impresa individuale
  - la modifica della ragione sociale
  - la sospensione dell'attività e la sua riattivazione
  - la modifica della sede legale o della sede operativa;
- cancellazione dal Registro imprese.

Gli adempimenti assolti tramite Comunicazione unica che riguardano l'INAIL sono le domande d'iscrizione, variazione e cessazione dell'impresa.

Si devono intendere le variazioni anagrafiche inerenti l'impresa e le Posizioni Assicurative Territoriali (PAT), le aperture e le cessazioni di PAT relative a nuove sedi di lavoro e la cessazione del codice cliente per fine attività, con esclusione di tutte le modifiche inerenti il rischio assicurato ai sensi dell'applicazione delle Tariffe dei premi.

La Comunicazione unica è in sostanza una modalità di interrelazione con gli Enti e Istituti competenti che permette di unificare gli adempimenti del datore di lavoro per iscriversi al Registro delle imprese, assolvere agli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali, ottenere il codice fiscale e la partita IVA.

ComUnica è quindi il modo per adempiere le procedure riguardanti l'avvio, le modifiche o le cessazioni dell'attività dell'impresa.

- Servizi on-line dell'INPS

Quando l'assunzione dei dipendenti si ha, invece, in un momento successivo a quello dell'avvio dell'attività dell'impresa gli utenti possono servirsi alternativamente di ComUnica o della procedura telematica disponibile nei servizi on-line dell'Istituto<sup>3</sup>. Ciò vale anche per l'assolvimento degli adempimenti relativi alla sospensione, riattivazione e cessazione dell'attività di impresa.

La richiesta d'iscrizione, consistente nella compilazione di un formulario, offre all'INPS la possibilità di conoscere tutte le informazioni necessarie per attribuire un esatto inquadramento dell'azienda.

Talvolta, però, è necessario che venga fornita anche documentazione aggiuntiva per evidenziare meglio l'attività svolta. Documenti generalmente richiesti alle imprese sono l'atto costitutivo e il certificato d'iscrizione alla Camera di commercio.

### **Posizione contributiva**

Presentata la domanda d'iscrizione, deve essere assegnata all'azienda una posizione previdenziale, con il relativo inquadramento, da parte della sede INPS territorialmente competente. Questa posizione contributiva è formata da:

- 1) numero di matricola, che è una serie di 10 numeri i primi due dei quali determinano la provincia; rimane all'azienda fino a che la stessa non cessi l'attività con lavoratori dipendenti o non cambi l'attività economica esercitata;
- 2) codice statistico contributivo (C.S.C.), necessario per individuare le corrette aliquote contributive, composto da 5 numeri:

---

<sup>3</sup> Circolare INPS n. 172 del 31 dicembre 2010.

- il primo numero indica il settore di attività

Settore	Descrizione
1	Industria
2	Comuni, Province, Regioni ed Enti pubblici in genere
3	Stato ed Amministrazioni statali
4	Artigianato
5	Agricoltura
6	Credito, Assicurazioni e Servizi tributari Appaltati
7	Commercio

- il secondo e il terzo indicano la classe, che consiste nell'attività in cui si può suddividere il settore di cui sopra

- il quarto e il quinto indicano la categoria che individua la singola attività;

3) codici di autorizzazione: hanno il fine di specificare e di chiarire alcuni obblighi o alcune agevolazioni per le aziende<sup>4</sup>;

4) codice tipo azienda: permette di distinguere le imprese con una sola posizione contributiva da quelle che ne hanno di più.

#### Unicità della posizione contributiva aziendale

Dal 1° gennaio 2011<sup>5</sup>, la posizione contributiva, costituita in occasione dell'inizio dell'attività con dipendenti, deve essere unica; questo vale anche qualora il datore di lavoro si trovi, successivamente, a costituire nuove unità operative/produktive. Anche la sede legale può rientrare nel concetto di unità operativa qualora nella stessa siano occupati lavoratori dipendenti.

Il datore di lavoro, dunque, in tali circostanze, non deve richiedere l'apertura di una nuova e distinta posizione contributiva, ma deve gestire i relativi adempimenti utilizzando la posizione contributiva già in essere e comunicando i dati identificativi della nuova unità territoriale.

Come visto sopra, le modalità con le quali costituire una posizione contributiva unica con rilascio del numero di matricola devono essere in forma esclusivamente telematica utilizzando la procedura di ComUnica o i servizi on-line dell'INPS.

Continuano, tuttavia, a poter operare con distinte posizioni aziendali i datori di lavoro che rientrano in una delle seguenti fattispecie:

- datori di lavoro che, in relazione alla tipologia del personale in forza, sono tenuti al versamento della contribuzione secondo obblighi e misure diversi. Troviamo in questa casistica le posizioni contributive dedicate alla gestione degli adempimenti riguardanti particolari categorie di lavoratori, ad esempio per il versamento della contribuzione correlata dei lavoratori in esodo Legge 92/2012 (c.d. isopensione); per il versamento dei contributi dei dirigenti dipendenti da aziende del terziario che hanno mantenuto l'iscrizione all'ex INPDAl; per i lavoratori che svolgono prestazioni

<sup>4</sup> Circolare INPS n. 107 del 5 dicembre 2008.

<sup>5</sup> Circolari INPS n. 172 del 2010; Circolare INPS n. 80 del 2014; Messaggio INPS n. 9675 del 15 dicembre 2014; Circolare INPS n. 65 del 2 aprile 2015 per la scadenza dei termini relativi all'ultimazione degli adempimenti relativi all'attuazione dell'unicità della posizione.

lavorative in Paesi non convenzionati o convenzionati limitatamente a talune forme assicurative con l'Italia.

- datori di lavoro che svolgono attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche. Rientrano nella predetta fattispecie le strutture territoriali degli Enti, sovente a natura religiosa, che esercitano attività di istruzione, di assistenza di natura sanitaria o sociale, di beneficenza, ecc., il cui assetto risulti fondato sui citati criteri di autonomia;
- agenzie di somministrazione di lavoro, per la distinta esposizione dei lavoratori somministrati e di quelli che presiedono al funzionamento dell'impresa;
- imprese armatoriali, per la distinta esposizione del personale;
- imprese appaltatrici di servizi vari, operanti a bordo delle navi da crociera.

Da ultimo, l'INPS ha fatto presente che le attività finalizzate a favorire l'unificazione della posizione contributiva possono comportare, soprattutto nelle aziende di grandi dimensioni, interventi di adeguamento dei sistemi informativi aziendali e dell'organizzazione interna di impatto particolarmente significativo. Ciò a seguito di operazioni di fusione o di acquisizione, nell'ambito delle quali i sistemi informativi delle realtà coinvolte presentino caratteristiche strutturali che rendono estremamente onerosa l'integrazione delle procedure che supportano la gestione delle paghe e dei contributi previdenziali oppure per effetto dell'adozione di sistemi informativi preordinati a favorire il trattamento delle informazioni inerenti talune categorie di dipendenti esclusivamente ad opera di unità/personale specificamente individuati (come spesso avviene per la categoria dirigenziale).

Afferma pertanto l'Istituto che, ricorrendo una delle predette condizioni, "fermo l'obbligo dei datori di lavoro interessati di ricercare soluzioni organizzative ed operative volte a favorire l'unificazione della posizione contributiva aziendale, la sussistenza di più matricole riferite al medesimo datore di lavoro risulta ammissibile".

Si ricorda poi che le imprese in possesso di più numeri di matricola che vogliano semplificare i loro doveri amministrativi possono fare richiesta di accentramento contributivo per il versamento dei contributi su un'unica posizione.

## **Settori di attività**

La classificazione dei datori di lavoro è stabilita sulla base dei seguenti criteri:

Settore industria: attività manifatturiere, estrattive, impiantistiche, di produzione e distribuzione dell'energia, gas e acqua, dell'edilizia, dei trasporti e delle comunicazioni, della pesca, dello spettacolo e di tutte le relative attività ausiliarie finalizzate ad agevolare la funzione tipica di altre attività economiche.

Settore artigianato: aziende che abbiano come scopo prevalente la produzione di beni, o la prestazione di servizi, eccetto le attività agricole, le attività di prestazione di servizi commerciali, d'intermediazione nella circolazione dei beni, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che non siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

Settore agricoltura: attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali e attività connesse.

Settore terziario: attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari, le attività professionali e artistiche, e le relative attività ausiliarie. L'INPS ha specificato, con riferimento al settore dei "servizi", il carattere omnicomprensivo del terziario, intendendolo come categoria residuale in cui collocare "tutte le attività comunque riguardanti servizi", ad eccezione di quelli "non diversamente classificati".

Settore credito: attività bancarie e di credito, assicurative, esattoriali, relativamente ai servizi tributari appaltati.

Settore attività varie: attività non rientranti fra quelle precedenti. Qualora non abbiano finalità di lucro, sussiste l'esonero, a domanda, dalla contribuzione alla cassa unica assegni familiari, a condizione che le imprese del settore assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.

Attività plurime

I datori di lavoro che svolgono attività plurime rientranti in settori diversi, ciascuna delle quali non abbia autonomia organizzativa e gestionale, devono chiedere al Ministero del lavoro un decreto di aggregazione ad uno dei settori sopra indicati.

### **Inquadramento dell'impresa**

L'inquadramento nei diversi settori di attività è eseguito dall'INPS in relazione all'attività effettivamente esercitata, a prescindere dal contratto collettivo applicato ed ha effetto a tutti i fini previdenziali e assistenziali.

L'inquadramento stabilito dall'INPS ha validità nei confronti di ogni altro Ente ed è in genere unico per ogni impresa.

Per quel che riguarda i gruppi d'impresе, le c.d. holdings,<sup>6</sup> un inquadramento unico delle aziende facenti parte del gruppo è possibile solo laddove vi siano società fortemente interconnesse le une nei confronti delle altre sotto l'aspetto organizzativo e sotto l'aspetto produttivo in cui le singole attività si pongano in forma strumentale e complementare tra di loro. L'INPS ha a tal proposito individuato le seguenti fattispecie e descritto alcune casistiche:

1) Società capogruppo per scorporo di attività. Le società capogruppo svolgono solitamente, le attività di direzione, di controllo, di indirizzo politico-gestionale e di coordinamento tecnico-amministrativo nei confronti delle imprese del gruppo, delle quali possiedono sia direttamente, sia indirettamente tramite società controllate, la totalità o la stragrande maggioranza del pacchetto azionario o delle quote sociali; talvolta conservano anche la gestione diretta di attività economiche e di scambio con controllate.

Pertanto, ai fini della classificazione previdenziale, tenuto conto della stretta connessione ed interdipendenza funzionale esistenti tra l'attività della capogruppo e quella delle imprese dalla stessa controllate, alla società capogruppo sono mantenuti il settore di inquadramento e le caratteristiche contributive, attribuite alla stessa prima della operazione di scorporo.

2) Società di servizi e di distribuzione. Si tratta di realtà appositamente costituite per svolgere attività collaterali e di supporto a quella del gruppo, quali quelle di progettazione, di ricerca, di marketing di informatica, di consulenza tecnico-contabile ecc., di commercializzazione dei beni prodotti dalle imprese del gruppo stesso.

Per la stretta interdipendenza funzionale esistente e considerato che dette società, spesso prive di autonomia gestionale, svolgono compiti che sarebbero propri della holding o di altre imprese del gruppo, contribuendo, spesso in maniera rilevante, al raggiungimento delle comuni finalità di carattere industriale, le stesse devono essere inquadrate nel medesimo settore di attività nel quale operano le imprese del gruppo, senza tuttavia il riconoscimento automatico della natura manifatturiera delle attività.

Tale riconoscimento potrà essere accordato qualora la singola società non si limiti alla pura e semplice distribuzione dei prodotti del gruppo, ma metta in atto operazioni ed

---

<sup>6</sup> Circolare INPS n. 134 del 5 maggio 1994 e n. 321 del 9 dicembre 1994.

interventi, preliminari alla commercializzazione, che risultino complementari del processo produttivo, provvedendo spesso anche alla installazione, montaggio e manutenzione del prodotto.

In conformità dei criteri esposti, sono parimenti inquadrabili le società di servizi e di distribuzione costituite in Italia da aziende straniere per la commercializzazione dei soli prodotti della Casa madre.

In particolare, per l'applicazione dei criteri dell'inquadramento unico alle società facenti parte di un "gruppo di imprese industriali", le stesse devono:

- essere controllate dalla capogruppo o da imprese del gruppo;
- svolgere la propria attività esclusivamente in favore delle imprese del gruppo;
- applicare al personale dipendente lo stesso contratto collettivo delle imprese del gruppo.

#### Variazione dell'inquadramento aziendale

L'inquadramento iniziale di un'azienda può essere in seguito riesaminato sulla base di una sua richiesta, determinata dalla modifica della propria attività oppure per iniziativa dell'INPS.

Il mutamento di classificazione ai fini previdenziali ha effetto dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento che lo dispone salvo il caso in cui l'inesatto inquadramento iniziale sia stato determinato da imprecise dichiarazioni del datore di lavoro o in cui lo stesso non abbia comunicato ad INPS cambiamenti dell'attività esercitata; in queste ipotesi può verificarsi la retroattività del provvedimento.

#### **Aziende straniere**

Le imprese straniere con filiali in Italia devono rispettare le medesime regole previste per tutte le imprese italiane.

Anche le imprese che occupano dipendenti in Italia, ma non hanno alcuna struttura operativa, sono tenute a versare i contributi e a rispettare gli adempimenti previdenziali iscrivendosi all'INPS, sulla base del principio della *lex loci laboris*.

L'azienda estera dovrà in particolare:

- richiedere all'Agenzia delle entrate un codice fiscale;
- produrre un documento, rilasciato dall'Autorità competente del suo Paese, dal quale risultino la denominazione e l'attività esercitata; copia dei contratti di lavoro stipulati con i dipendenti operanti in Italia e un documento da cui risulti il nominativo del legale rappresentante della società in Italia.

Inoltre, è necessario avvalersi di un intermediario esterno operante in Italia conferendo ad esso mandato per il versamento dei contributi mensili e per osservare quanto previsto dalle norme vigenti in rappresentanza dell'impresa straniera.